

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3958

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 1999

—————

Modifica dell’articolo 303 del codice di procedura penale,
concernente i termini di durata della custodia cautelare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 303, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale prevede che «se vi è stata condanna in primo grado ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4».

Il comma 4 di tale articolo stabilisce quale debba essere la durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe indicate dall'articolo 305 del codice di procedura penale.

La situazione che si realizza è dunque la seguente: nel caso ipotizzato dal comma 1, lettera *d*), dell'articolo 303 del codice di procedura penale, il computo dei termini di custodia cautelare prescinde dalla fase processuale e viene considerato in relazione alla durata massima della custodia in carcere.

In buona sostanza, chi sia stato condannato in primo grado non può invocare l'eventuale decorrenza del termine di custodia cautelare previsto per la fase successiva alla sentenza di condanna in grado di appello e deve subire il termine più ampio previsto dal comma 4 dell'articolo 303 che afferisce alla durata complessiva della custodia cautelare.

Tale stato di cose si pone, però, in netto contrasto con l'articolo 27 della Costituzione che stabilisce che «l'imputato non è

considerato colpevole sino alla condanna definitiva».

Infatti, porre dei limiti alla possibilità di invocare la declaratoria di decorrenza dei termini di fase tra il giudizio di appello e quello di Cassazione, solo in forza della circostanza che un imputato possa essere stato condannato in primo grado, si traduce in una interpretazione troppo disinvolta dell'articolo 27 della Costituzione, in forza del quale non può attribuirsi particolare valore ad una condanna salvo che non sia divenuta irrevocabile.

Ne discende che la presunzione di innocenza verrebbe a considerarsi affievolita dall'eventuale condanna in primo grado - nonostante un'ipotesi siffatta non sia contemplata da alcuna norma - e tale condanna assumerebbe una incidenza decisiva sul termine di custodia cautelare, che sarebbe escluso, addirittura, per una fase del processo sol che si verifichi una circostanza (condanna in primo grado) interlocutoria e non determinante ai fini dell'eventuale affermazione della definitiva responsabilità.

Per tali ragioni appare opportuno prevedere, sempre e comunque, la sussistenza di termini di custodia cautelare rigorosamente afferenti alle varie fasi del processo, senza discutibili eccezioni e nel rispetto dei principi costituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 303, comma 1, lettera *d*), del codice di procedura penale, le parole da «Tuttavia» fino alla fine della lettera sono soppresse.

